

SCHEMA DI CONTRATTO

GARA 388/ACU/2017



A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

Sede Legale e Direzionale: via Ponte dei Francesi • 37/d 80146 Napoli

Tel. +39 081 7351469 • Fax +39 081 2420683 • e-mail: direzione.acquisti@asianapoli.it • C.F. e P.Iva 07494740637

INDICE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI	4
ARTICOLO 2 - OGGETTO APPALTO	4
ARTICOLO 3 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO – NOMINA DEL REFERENTE DELL'APPALTATORE.....	6
ARTICOLO 4 – COLLAUDO –VERIFICA DI CONFORMITA'	7
ARTICOLO 5 – CORRISPETTIVO E TERMINI DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI	8
ARTICOLO 6 - PENALI	9
ARTICOLO 7- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	10
ARTICOLO 8 - RECESSO	13
ARTICOLO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	13
ARTICOLO 10 - CAUZIONE DEFINITIVA.....	14
ARTICOLO 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.....	16
ARTICOLO 12 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – CODICE ETICO17	
ARTICOLO 13 - ELEZIONE DI DOMICILIO	18
ARTICOLO 14 - SPESE CONTRATTUALI	19
ARTICOLO 15 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ.....	19
ARTICOLO 16 - OSSERVANZA CODICE ETICO E NORMATIVA EX D. LGS. 231/01.....	19
ARTICOLO 17 - FORO COMPETENTE	22
ARTICOLO 18 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO	22
ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONI FINALI.....	23

CONTRATTO DI APPALTO

TRA

ASIA Napoli S.p.A. con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore ing. Francesco Mascolo, nato a Crispano in data 08/09/1970 - Codice Fiscale e Partita Iva 07494740637 - (di seguito denominata anche “Stazione Appaltante”)

E

_____ - (di seguito denominato “Appaltatore”)

Congiuntamente definite “Parti”.

PREMESSO

- 1) che con bando pubblicato il_____, ASIA Napoli S.p.A. ha indetto una gara di appalto avente ad oggetto la fornitura biennale di calzature antinfortunistiche estive ed invernali per il proprio personale, il tutto dettagliato nel presente Contratto e nelle schede tecniche fornite in sede di gara;
- 2) che, all’esito delle operazioni di gara, è risultato aggiudicatario dell’appalto il concorrente_____ che ha offerto uno sconto sull’importo a base di gara del _____ conseguendo un punteggio totale, derivante dalla somma del punteggio economico e di quello tecnico, pari a_____;
- 3) che all’esito delle operazioni di gara, il RUP ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di natura speciale dichiarati dal concorrente in gara e comprovati per il tramite del sistema AVCPASS;
- 4) che tale verifica si è conclusa positivamente, avendo il concorrente comprovato il possesso dei requisiti di natura speciale richiesti dalla lex di gara;
- 5) che la Stazione Appaltante ha provveduto ad inviare le comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016;
- 6) che in funzione della sottoscrizione del presente contratto, l’Appaltatore ha presentato entro il termine stabilito, la documentazione prevista nella lex di gara ed in particolare,



a garanzia delle prestazioni dedotte in contratto, la garanzia definitiva.

La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

I termini riportati nel Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indicato:

- per **Appaltatore** si intende _____;
- per **Stazione Appaltante** si intende ASIA Napoli come in epigrafe identificata;
- per **Contratto** si intende il presente contratto sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;
- per **Schede Tecniche**: si intendono le schede tecniche delle calzature estive ed invernali fornite dalla stazione appaltante ed accettate dall'appaltatore in sede di gara;
- per **Fornitura** si intende la fornitura biennale di calzature antinfortunistiche estive ed invernali in dotazione al proprio personale;
- per **Responsabile del Procedimento** si intende il dott. Ferdinando Coppola;
- per **Direttore dell'esecuzione** del contratto si intende il sig. Francesco Avolio;
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;

ARTICOLO 2 – OGGETTO E OBBLIGHI DERIVANTI DALL' APPALTO

2.1 La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, di eseguire la fornitura biennale di calzature estive antinfortunistiche e di calzature invernali antinfortunistiche, per complessive n. 9000 paia (e precisamente n. 4500 paia per la fornitura del primo anno), con caratteristiche conformi a quelle stabilite nelle schede tecniche fornite in sede di gara dalla Stazione Appaltante ed alle migliorie tecniche offerte dall'Appaltatore in gara.

2.2 La Stazione Appaltante si riserva:



a) di esercitare l'opzione per il proseguimento della fornitura di scarpe antinfortunistiche, estive ed invernali, per un ulteriore anno. Tale opzione deve essere esercitata mediante comunicazione scritta, da trasmettere a mezzo pec all'Appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario. Nel caso di esercizio del diritto di opzione da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore si impegna ad eseguire la fornitura a agli stessi patti e condizioni del presente Contratto;

b) di avvalersi nel corso della durata del Contratto della facoltà di aumentare l'esecuzione della fornitura fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale riferito alla fornitura biennale, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice. In caso di aumento della fornitura fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo contrattuale, la fornitura integrativa deve essere eseguita alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto e remunerata agli stessi prezzi unitari.

2.3 Nello specifico, l'Appaltatore si obbliga:

- a) per quanto attiene alla fornitura base:
 - a completare la consegna delle calzature estive entro e non oltre il 10 maggio 2018 e a completare la consegna delle calzature invernali entro e non oltre il 15 ottobre 2018 presso le sedi indicate dalla Stazione Appaltante;
 - a completare, per la seconda annualità, la consegna delle calzature estive entro e non oltre il 10 maggio 2019 e a completare la consegna delle calzature invernali entro e non oltre il 15 ottobre 2019 presso le sedi indicate dalla Stazione Appaltante;
- b) per l'ipotesi in cui ASIA attivi l'opzione:
 - a completare la consegna delle calzature estive entro e non oltre il 10 maggio 2020 e a completare la consegna delle calzature invernali entro e non oltre il 15 ottobre 2020 presso le sedi indicate dalla Stazione Appaltante;
- c) a provvedere, a propria cura e spese, alla consegna delle calzature presso le sedi operative di ASIA (vedi allegato 1 sedi di consegna), indicate negli ordinativi emessi dal Magazzino Generale, e ad attenersi ai tempi di consegna fissati per ciascuna



sede. Resta inteso che i termini di consegna delle calzature estive ed invernali devono ritenersi essenziali.

- d) ad osservare quanto previsto nel Codice Etico di ASIA e nel Codice di Comportamento, entrambi disponibili sul sito www.asianapoli.it di cui dichiara di aver preso conoscenza;
- e) a comunicare alla Stazione Appaltante l'eventuale deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 161 oppure 186-bis della Legge Fallimentare. Tale adempimento deve essere adempiuto entro il termine essenziale per la Stazione Appaltante di 7 giorni dal deposito in Tribunale del relativo ricorso;
- f) a segnalare *ad horas*, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto ogni circostanza, imprevisto e quant'altro che potrebbe pregiudicare lo svolgimento regolare del servizio;
- g) a presentarsi, se espressamente richiesto, entro 24 ore dalla richiesta, presso l'ufficio di ASIA indicato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, a mezzo di un suo incaricato per ricevere comunicazioni che si rendessero necessarie.

ARTICOLO 3 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO – NOMINA DEL REFERENTE DELL'APPALTATORE

3.1 Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/16, la Stazione Appaltante ha affidato al sig. Francesco Avolio l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) con il compito di verificare la corretta e regolare esecuzione della fornitura da parte dell'Appaltatore.

- a) assicurare la regolare esecuzione del Contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che il servizio oggetto di affidamento sia eseguito in conformità a quanto previsto nel Disciplinare Tecnico, nel Contratto e in ogni altra documentazione di gara;
- b) provvedere alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'Appaltatore, della disciplina sul subappalto;



- c) impartire prescrizioni ed istruzioni in ordine alla corretta esecuzione della fornitura, a cui l'Appaltatore deve attenersi rispettando i termini e le modalità di adempimento fissati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

3.2 L'Appaltatore, a sua volta, designa il sig. _____, quale referente della Stazione Appaltante nell'esecuzione del Contratto, reperibile ai seguenti recapiti: telefono _____ indirizzo e-mail _____. Le comunicazioni inviate al referente si intendono eseguite a tutti gli effetti nei confronti dell'Appaltatore.

ARTICOLO 4 – COLLAUDO /VERIFICA DI CONFORMITA'

4.1 La Stazione Appaltante demanda ad un laboratorio specializzato l'incarico di eseguire il collaudo su 2 esemplari di calzature estive e su 2 esemplari di calzature invernali consegnati dall'Appaltatore in fase di esecuzione del contratto. Il collaudo sarà eseguito sulle singole consegne di calzature estive ed invernali, fermo restando la facoltà della Stazione Appaltante di eseguire, nel corso della durata del contratto, ogni altra prova e/o verifica che ritenesse necessaria.

4.2 Il collaudo è volto a verificare la conformità delle calzature fornite in esecuzione del contratto ai rapporti di prova presentati in gara e rilasciati dai laboratori accreditati ACCREDIA o accreditati da parte di un organismo internazionale per il quale sussista accordo di mutuo riconoscimento in ambito ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) attestanti la rispondenza ovvero l'eventuale valore migliorativo rispetto ai requisiti relativi ai paragrafi della norma EN ISO 20345:2011 proposti con riferimento sia alla calzatura estiva che a quella invernale. Le operazioni di collaudo devono risultare da apposito certificato rilasciato dal laboratorio e propedeutico alla fatturazione del corrispettivo da parte dell'Appaltatore. I costi per le operazioni di collaudo, compresi quelli di laboratorio, restano a carico dell'Appaltatore.

4.3 Qualora il collaudo dia esito negativo, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, alla sostituzione delle calzature entro i successivi 7 giorni. Ai fini dell'applicazione delle penali di cui al successivo art. 6, la mancata conformità delle



calzature, obbligando alla sostituzione delle stesse, equivale a mancata consegna della fornitura.

4.4 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, secondo le modalità di cui al successivo art. 7, nel caso di due accertamenti anche non consecutivi con esito negativo.

ARTICOLO 5 – PREZZO UNITARIO - CORRISPETTIVO - TERMINI DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

5.1 Il corrispettivo di ciascuna fornitura è pari al prezzo unitario indicato al punto 2) del Modello 6 – Offerta Economica, moltiplicato il numero di calzature consegnate. In particolare, l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara che il prezzo unitario della calzatura antinfortunistica estiva è pari ad Euro _____ e che il prezzo unitario della calzatura antinfortunistica invernale è pari ad Euro _____. Tali prezzi unitari devono essere applicati anche all'ipotesi in cui la Stazione Appaltante eserciti l'opzione alla prosecuzione per un ulteriore anno della fornitura ovvero si avvalga della facoltà di incrementare la fornitura nei limiti del quinto d'obbligo, così come previsti dal precedente articolo 2.2. lett. b).

5.2 Il corrispettivo totale dell'appalto è, pertanto, complessivamente pari a Euro _____ oltre IVA così suddiviso:

- Euro _____ oltre IVA per la fornitura base di durata biennale;
- Euro _____ oltre IVA per l'eventuale opzione di 12 mesi;
- Euro _____ oltre IVA per le varianti di cui all'art. 106 comma 12 del Codice;

5.3 A partire dal 25° mese di durata del presente contratto, ASIA provvederà, su istanza dell'Appaltatore, all'adeguamento dei prezzi avvalendosi dei dati forniti dall'Istat relativamente all'indice di variazione prezzi FOI. Per la determinazione dell'adeguamento sarà presa in considerazione la variazione del suddetto indice nel periodo compreso tra il 13° ed il 24° mese di durata del contratto.

5.4 Il pagamento delle forniture è eseguito entro 60 giorni dal ricevimento della fattura emessa dall'Appaltatore. La fattura deve riportare gli estremi del Contratto, il numero



d'ordine, il CIG della gara e deve essere corredata da copia delle bolle di consegna (DDT) e da copia del certificato di collaudo rilasciato dal laboratorio specializzato ai sensi del precedente art. 4. La fattura deve essere intestata ad A.S.I.A. – Napoli SpA, Via Ponte dei Francesi, 37/D, 80146 NAPOLI, ed inviata a mezzo PEC all'indirizzo asianapoli.afc@pec.it. Le fatture emesse dall'Appaltatore soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 così come emendato dall'art. 1 del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017).

5.5 Il pagamento è inoltre subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla legge 136/2010. Eventuali contestazioni in merito alle prestazioni rese sospendono i termini di pagamento.

5.6 Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tali ritenute potranno essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione del servizio, previa acquisizione e verifica del DURC.

ARTICOLO 6 - PENALI

6.1 La Stazione Appaltante si riserva di applicare:

- a) una penale del 2%, da calcolare in base al valore della parte di fornitura consegnata in ritardo rispetto ai tempi fissati nell'ordinativo emesso dalla Direzione Acquisti per ogni giorno di ritardo e per i primi 10 giorni;
- b) una penale del 3%, da calcolare in base al valore della parte di fornitura consegnata in ritardo rispetto ai tempi fissati nell'ordinativo emesso dalla Direzione Acquisti per ogni giorno di ritardo dopo i primi 10 giorni e fino al 20° giorno.

6.2 Se il ritardo dovesse superare il ventesimo giorno senza che l'Appaltatore abbia provveduto alla consegna di quanto dovuto, la Stazione Appaltante, oltre al diritto di

applicare le penalità nella misura in cui alla precedente lettera b), si riserva la facoltà insindacabile di annullare “ipso iure” l’ordinativo emesso, di provvedere ad affidare la fornitura ad altro operatore economico, addebitando i relativi costi all’Appaltatore. In ogni caso l’applicazione delle penalità previste nel presente articolo non pregiudica l’ulteriore diritto della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa delle inadempienze riscontrate.

6.3 In caso di calzature non conformi ai rapporti di prova forniti in gara dall’Appaltatore si applicano le stesse penali previste per l’ipotesi di ritardo, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante a chiedere la risoluzione del presente contratto ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 7.

6.4 Gli inadempimenti contrattuali, che danno luogo all’applicazione delle penali innanzi descritte, sono contestati all’Appaltatore per iscritto dal Direttore dell’Esecuzione del contratto entro il termine di 5 giorni dal rilevato inadempimento. L’Appaltatore può comunicare le proprie deduzioni al Direttore dell’Esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Direttore dell’Esecuzione del contratto ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali sopra indicate.

6.5 Modalità di applicazione delle penali

La Stazione Appaltante si riserva di dedurre l’importo delle penali innanzi indicate dalle fatture ammesse a pagamento, indipendentemente dalla temporalità dell’inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all’applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell’incameramento degli importi maturati a seguito dell’applicazione delle penali.

ARTICOLO 7- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

7.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione previste dall’art. 108 del Codice, la Stazione Appaltante risolve il contratto, qualunque sia il suo stato di esecuzione, nei seguenti casi::



- a. qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione, di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna, passata in giudicato, per i reati di cui all'articolo 80 del Codice, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice;
- b. nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- c. qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo.

La risoluzione ha effetto dal momento della ricezione da parte dell'Appaltatore, della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante manifesti la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

7.2 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere nei seguenti casi:

- a. nel caso di due accertamenti anche non consecutivi con esito negativo, così come previsto al precedente art.4.3;
- b. nel caso di subappalto abusivo;
- c. nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- d. nel caso di sospensione delle prestazioni contrattuali o di mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- e. in caso di violazione di quanto previsto al successivo articolo 11 del presente contratto, in materia di cessione del credito e del contratto;
- f. qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore del contratto.

Nei casi contemplati al paragrafo 7.2, la Stazione Appaltante contesta, per iscritto, l'addebito all'Appaltatore dandogli un termine non inferiore a 5 giorni per controdedurre. Qualora le deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Responsabile



del Procedimento, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del Contratto.

*** **

Gravi inadempienze (art. 108, comma 3 del D. Lgs n. 50/2016)

Al di fuori delle ipotesi innanzi contemplate, qualora il Direttore dell'Esecuzione del contratto accerti comportamenti dell'Appaltatore costituenti grave inadempimento alle obbligazioni oggetto dello stesso tale da comprometterne la corretta esecuzione, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore.

Su indicazione del Responsabile del procedimento il Direttore dell'Esecuzione del contratto formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del contratto.

Ritardo nell'esecuzione del Contratto (art. 108, comma 4 del D. Lgs n. 50/2016)

Qualora, al di fuori dei precedenti casi per negligenza dell'Appaltatore, si sia verificato un ritardo nell'esecuzione del contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto assegna all'Appaltatore un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni per le quali si è registrato il ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione del contratto.



*** **

Effetti della risoluzione del contratto

In caso di risoluzione del contratto per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso. La risoluzione del Contratto comporta l'immediata escussione della cauzione definitiva da parte della Stazione Appaltante, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno subito.

Interpello progressivo degli altri concorrenti

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 110 del Codice, si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per la prosecuzione delle prestazioni contrattuali. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'Appaltatore in sede in offerta.

Diffida ad adempiere ex art. 1454 del Codice Civile

Fermo restando le ipotesi di risoluzione innanzi indicate, la Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di risolvere il Contratto in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dell'appalto. In tale caso, la Stazione Appaltante provvede a contestare per iscritto le violazioni riscontrate, intimando l'Appaltatore a porvi rimedio entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con l'espresso avvertimento che decorso inutilmente il termine assegnato il Contratto si intende risolto di diritto.

ARTICOLO 8 - RECESSO

8.1 Ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge n. 135/2012 (di conversione del Decreto legge n. 95/2012), la Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso di 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo di quelle non eseguite nel caso in cui tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non eseguite, i



parametri delle Convenzioni Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999 successivamente alla stipula del Contratto siano migliorativi rispetto a quelli stipulati del Contratto e allorquando l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i parametri delle Convenzioni Consip S.p.A..

8.2 La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal Contratto ai sensi dell'art. 109 del Codice.

ARTICOLO 9 - SUBAPPALTO

9.1 Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore ha dichiarato di non ricorrere al subappalto.

9.2 **[OPPURE IN ALTERNATIVA IN CASO DI SUBAPPALTO]**

Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore ha dichiarato di ricorrere al subappalto di una parte della fornitura, alla seguente impresa _____ **[QUALORA RICORRA L'EVENTUALITA']**

Atteso che il predetto subappaltatore appartiene alla categoria delle piccole/medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE, la Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto nei suoi confronti.

9.3 L'Appaltatore è tenuto a depositare copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica di seguito elencata, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici e deve riportare la clausola con la quale il subappaltatore si impegna a rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010, in conformità a quanto disposto dal successivo art. 16.3 del Contratto. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve trasmettere.

- a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione previsti per l'espletamento della prestazione oggetto di subappalto;
- b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei

motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;

c) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

9.4 L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

9.5 La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa

9.6 **[NEL CASO DI PAGAMENTO DIRETTO DEL SUBAPPALTATORE]** Il pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore è subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla Legge n. 136/2010.

9.7 **[NEL CASO DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL'APPALTATORE]**

L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del



subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore del medesimo Appaltatore. Il mancato o intempestivo adempimento degli obblighi previsti nella presente clausola costituisce grave inadempimento tale da legittimare la risoluzione del Contratto.

9.8 L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche delle prestazioni subappaltate.

ARTICOLO 10 - GARANZIA DEFINITIVA

10.1 L'Appaltatore ha presentato la garanzia definitiva, di cui all'articolo 103 del D. Lgs n. 50/2016, sotto forma di polizza fideiussoria n. _____, rilasciata da _____ per un importo pari ad € _____ (fermo restando quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016) e con scadenza al _____. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dal mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni stesse, da parte dell'Appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più, durante l'appalto, rispetto al credito maturato dall'Appaltatore così come risultante dalla liquidazione finale. Resta fermo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno e all'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

10.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del Contratto.



La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di escutere la garanzia definitiva a seguito della risoluzione del Contratto disposta inadempimento dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

10.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

11.1 Con la sola eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto all'Appaltatore di cedere i crediti derivanti dal Contratto. La cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore in relazione alle prestazioni di cui sia stata attestata la corretta e regolare esecuzione è ammessa a condizione che:

- a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa;
- b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante;
- c) nell'atto di cessione venga riportato il CIG della gara e a condizione che, con la sottoscrizione del medesimo atto, il cessionario si sia impegnato a utilizzare un conto corrente dedicato e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato all'Appaltatore riportando il CIG.
- d) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.



11.2 La Stazione Appaltante, in caso di notificazione delle cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi comprese quelle derivanti da una non corretta e regolare esecuzione dei servizi appaltati ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti da parte dell'Appaltatore.

11.3 Ai sensi dell'art. 105 comma 1, è fatto divieto di cedere il Contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, a pena di nullità. In tal caso la Stazione Appaltante provvederà all'immediata risoluzione del contratto e all'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 12 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

12.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, l'Appaltatore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica: _____

Nonché: le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso:

_____ .

Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto, obbligatorio ai fini del pagamento.

12.2 Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo Contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

12.3 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

12.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli



dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

12.5. Il Contraente si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l'eventuale deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 161 oppure 186-bis della Legge Fallimentare. Tale adempimento deve essere adempiuto entro il termine essenziale per la Stazione Appaltante di 7 giorni dal deposito del relativo ricorso in Tribunale.

ARTICOLO 13 - ELEZIONE DI DOMICILIO

13.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore elegge domicilio in _____. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante con lettera raccomandata entro 3 giorni dall'avvenuto cambiamento.

13.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

ARTICOLO 14 - SPESE CONTRATTUALI

14.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del Contratto sono a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del Contratto e a far recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

14.2 Ai sensi dell'art. 34, comma 35, della Legge n. 221/2012 (di conversione del decreto legge 179/2012), l'Appaltatore ha l'obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante le spese da quest'ultima sostenute per la pubblicazione degli estratti del bando di gara sui quotidiani.

ARTICOLO 15 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ - CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

15.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" sottoscritto il 1 agosto 2007 - tra la Prefettura di Napoli e le stazioni appaltanti della Provincia di Napoli - con particolare riguardo alle clausole di cui all'art. 8 dalla n. 1 alla n. 8 che di seguito si riportano:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 94 del D. Lgs n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5



La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione ai sub-appalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al sub-contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni — salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore ai 3.000,00 Euro relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.”

15.2 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, l'Appaltatore si impegna nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito www.asianapoli.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto



Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

15.3 L'Appaltatore si impegna ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet www.asianapoli.it.

ARTICOLO 16 - FORO COMPETENTE

16.1 Tutte le controversie derivanti dal Contratto dovranno, se possibile, essere risolte in via bonaria ai sensi degli articoli 206 del D. Lgs n. 50/2016.

16.2 Solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi, le controversie derivanti dal Contratto possono essere risolte in via transattiva ai sensi dell'articolo 208 del D. Lgs n. 50/2016.

16.3 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario del Foro di Napoli.

ARTICOLO 17 – ELEZIONE DI DOMICILIO

17.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore elegge domicilio in _____. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante con lettera raccomandata entro 3 giorni dall'avvenuto cambiamento.

17.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

ARTICOLO 18 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO

18.1 Le Parti concordano nel ritenere allegati al Contratto i seguenti documenti, nessuno escluso, ancorché non uniti materialmente allo stesso, accettandone il contenuto:

- a) Offerta economica del concorrente;
- b) Schede Tecniche calzature;
- c) Elenco Sedi ASIA per la consegna delle calzature.



ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONI FINALI

19.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del Contratto nel suo complesso.

19.2 Eventuali modifiche al Contratto saranno efficaci solo se concordate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.

19.3 Per quanto non previsto dal Contratto si rinvia alle seguenti disposizioni normative nonché ai seguenti atti dell'ANAC: D.Lgs. n. 50/2016; Codice Civile; D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; Legge n. 136/2010 e s.m.i.; Linee Guida dell'ANAC concernenti l'esecuzione di appalti pubblici.

19.4 In caso di discordanza o contrasto tra le clausole del presente Contratto e quelle contenute negli altri atti di gara, prevarranno le prime sulle seconde.

19.5 Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale.

Napoli _____

ASIA Napoli SpA

L'Appaltatore

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare specificatamente l'articolo 16 (Foro competente) del Contratto.

ASIA Napoli SpA

L'Appaltatore

